



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Provincia di Chieti

Allegato alla delibera c.c. N°24 del 16/06/2000

REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E PER I CIMITERI

CAPO I – NORME GENERALI
1 Oggetto del regolamento
2 Responsabilità del comune
CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
3 Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali
4 Organizzazione dei servizi cimiteriali
5 Obblighi del custode del cimitero
CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI
6 Disciplina del trasporto dei cadaveri
7 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
8 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
9 Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione
CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI
10 Ricevimento dei cadaveri
11 Sepoltura nei giorni festivi
12 Orario di apertura dei cimiteri al pubblico
13 Divieti di ingresso nei cimiteri
14 Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri
15 Riti religiosi all'interno dei cimiteri
CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI
16 Inumazioni e tumulazioni – Normativa
17 Inumazioni e tumulazioni – Termini
18 Epigrafi
19 Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
20 Inumazioni e tumulazioni - Oneri
CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
21 Esumazioni ed estumulazioni – Normativa
22 Esumazioni ordinarie
23 Esumazioni Straordinarie
24 Verbale delle operazioni
25 Incenerimento dei materiali
26 Estumulazioni
27 Esumazioni ed estumulazioni Oneri

CAPO I – NORME GENERALI
CAPO VII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
28 Lavori privati nei cimiteri
29 Assunzione di imprese edili per lavori privati nei cimiteri
30 Occupazione temporanea del suolo
31 Materiali di scavo
32 Orario di lavoro -Sospensione dei lavori
33 Opere private – Vigilanza – Collaudo
34 Concessioni private nei cimiteri
CAPO VIII – NORME FINALI
35 Entrata in vigore
36 Pubblicità del Regolamento
37 Leggi ed atti regolamentari
38 Abrogazione di precedenti disposizioni
39 Sanzioni

**CAPO I
NORME GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- al testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: <<Approvazione del regolamento di polizia mortuaria>>; il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo comune.

Art. 2 – Responsabilità del Comune

Il Comune, mentre ha cura perchè nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II
PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente prospetto:

FIGURA PROFESSIONALE									Qualifica Dirigenziale		TOTALE POSTI DI ORGANICO
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I	II	
Operaio qualificato			1								1
TOTALE			1								1

Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (U.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 255.

Art. 5 – Obblighi del custode del cimitero

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia del regolamento e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 – Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme al cui Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

Art. 7 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 8 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. Settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale(ASL).

CAPO IV
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 10 – Ricevimento dei cadaveri

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 11 – Sepoltura nei giorni festivi

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzare.

I feretri trasportati urgentemente al cimitero in detti giorni saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 12 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

	<i>GIORNI FERIALI</i>				<i>GIORNI FESTIVI</i>			
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio	
	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore
GENNAIO	8			17	8			17
FEBBRAIO	8			17	8			17
MARZO	8			18	8			18
APRILE	8			19	8			19
MAGGIO	8			20	8			20
GIUGNO	8			20	8			20
LUGLIO	8			20	8			20
AGOSTO	8			20	8			20
SETTEMBRE	8			20	8			20
OTTOBRE	8			17	8			17
NOVEMBRE	8			16:30	8			16:30
DICEMBRE	8			16:30	8			16:30

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero

devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 13 – Divieti di ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri è vietato l'ingresso;

- a) ai minori di anni 8, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 14 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altrui rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

I divieti precedenti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 15 – Riti religioni all'interno dei cimiteri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 16 – Inumazioni e tumulazioni – Normativa

Per le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R: 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 17 – Inumazioni e tumulazioni – Termini

Le tumulazioni, di norma seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Tuttavia per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (ASL), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 2 giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

Art. 18 – Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti. Ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Art. 19 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture provate e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

Art. 20 – Tumulazioni – Oneri

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi di detti oneri.

E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedere direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 22 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo: dal 1° ottobre al 30 aprile.

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva al defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

Del rinvio in cui al comma precedente il custode informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 23 – Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24 – Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 25 – Incenerimento dei materiali

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni.

Art. 26 – Estumulazioni

Le estumulazioni possono essere eseguite allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Art. 27 – Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.

CAPO VII
LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 28 – Lavori privati nei cimiteri

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a provati, associazioni non aventi scopi di lucro e la comunità aventi sede nel comune.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopi di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Art. 29 – Assunzione di imprese per lavori provati nei cimiteri

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 28 il titolare della concessione od autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice per lavori aventi importo superiore a 300 milioni.

Art. 30 – Occupazione temporanea del suolo

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali – elevazione di armatura, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 31 – Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 32 – Orario di lavoro – Sospensione dei lavori

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro di cui al seguente prospetto:

PERIODO		ORARIO	
1° gennaio	29 febbraio	8	17
1° marzo	31 marzo	8	18
1° aprile	30 aprile	8	19
1° maggio	30 settembre	8	20
1° ottobre	31 ottobre	8	17
1° novembre	31 dicembre	8	16:30

Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.

I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 33 – Opere private – Vigilanze – Collaudo

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 34 – Concessioni private nei cimiteri

Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione privata dei cimiteri, formeranno oggetto di appositi distinti regolamenti.

CAPO VIII NORME FINALI

Art. 35 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 36 – Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 37 – Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: <<Approvazione del regolamento di polizia mortuaria>>; nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 38 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 39 – Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno ai sensi degli art. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. Sulle leggi sanitarie del 26 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 dicembre 1981, n. 689.